



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 504 del 6 marzo 2007

OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione o cessazione di rapporto di lavoro: modalità da seguire in caso di impedimento ad avvalersi del servizio informatico Adempimenti On Line (AOL)

Il relatore, Assessore regionale alle politiche dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro, Elena Donazzan riferisce quanto segue:

“Con DGR n. 4330 del 30.12.2003 la Giunta regionale del Veneto, avendo predisposto un sistema informatico in grado di gestire la trasmissione on line delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, che i datori di lavoro sono tenuti obbligatoriamente a trasmettere ai servizi per l'impiego, aveva dato facoltà agli stessi di utilizzare tale strumentazione come modalità per adempiere al suddetto obbligo.

Successivamente relativamente alle denunce di assunzione e cessazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la DGR n. 1103 del 18.03.2005 ha disposto che obbligatoriamente tali comunicazioni devono essere inviate tramite il suddetto sistema telematico.

Nel 2006 le comunicazioni gestite da questo applicativo informatico denominato Adempimento On Line (AOL) sono state quasi 150.000, di cui 120.000 riguardanti il contratto di apprendistato, su un totale di movimenti in Veneto, tra assunzioni, trasformazione e cessazioni di rapporti di lavoro di circa un milione e trecentomila. Le comunicazioni che giungono in forma cartacea sono caricate manualmente nel sistema informativo lavoro della Regione Veneto dagli operatori dei Centri per l'impiego delle Province, con un dispendio quindi di energie e risorse non indifferente, oltre che comportare problemi di ritardo nell'aggiornamento del sistema di governo del mercato del lavoro, possibili errori materiali e aggravamenti di procedura burocratica.

A tre anni di distanza dal suo avvio il servizio regionale AOL si può ritenere sufficientemente sperimentato e maturo per ricevere un utilizzo ancora maggiore.

Si tenga presente che, dal 1 gennaio 2007 l'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede l'estensione dei soggetti obbligati e delle tipologie contrattuali da comunicare, tanto da determinare, secondo stime approssimative, la gestione di un totale di movimenti annui dei rapporti di lavoro in Veneto superiore ai 2 milioni.

Per quanto sopra, un utilizzo più massivo del servizio telematico AOL, è quanto mai opportuno ed in questo senso occorre disciplinare le eventualità in cui, per inconveniente tecnico non imputabile al soggetto utilizzatore del servizio, la trasmissione non è potuta avvenire nei termini fissati dalla normativa e ciò al fine di offrire un quadro di certezze e tutele, innanzi tutto agli attuali utenti del servizio e poi a tutti i datori di lavoro ed ai soggetti autorizzati o abilitati che utilizzeranno tale sistema informatico di invio delle comunicazioni.

In caso di contestazione da parte dei servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro, le sanzioni per ritardato invio delle comunicazioni sono particolarmente

elevate, per cui è necessario fornire chiare indicazioni ai soggetti obbligati ad effettuare le dette trasmissioni in merito ai comportamenti da adottare e le precauzioni da prendere, che, comprovando l'oggettivo impedimento, giustifichino il mancato adempimento all'obbligo.

Nella legge finanziaria 2007 al medesimo articolo e comma si stabilisce inoltre che la comunicazione di assunzione debba essere inviata almeno il giorno antecedente all'avvio dell'attività lavorativa, salvi i casi particolari dettagliati nella novità normativa, mentre precedentemente il datore di lavoro disponeva di 5 giorni per adempiere all'obbligo di comunicazione. Tale disposizione, anch'essa in vigore dal 1 gennaio 2007, ha indirettamente prodotto l'effetto di indurre i datori di lavoro ed i soggetti autorizzati o abilitati ad utilizzare il canale informatico ed infatti nel mese di gennaio di quest'anno si è notato un incremento delle comunicazioni gestite in AOL rispetto allo stesso mese dell'anno precedente superiore al cento per cento.

L'adozione della presente direttiva assume perciò un carattere di urgenza, sia a garanzia di coloro che trasmettono le comunicazioni relative al contratto di apprendistato per il quale già da tempo sussiste l'obbligo di invio telematico, sia a garanzia di tutti quelli che al momento utilizzano facoltativamente il servizio AOL per l'inoltro degli altri tipi di comunicazioni obbligatorie.

Si fa presente inoltre che, il presente provvedimento viene adottato, anche in previsione dell'attuazione della previsione normativa contenuta sempre nella legge finanziaria 2007 che all'art. 1 comma 1184 stabilisce che, all'emanazione del annunciato decreto interministeriale, i datori di lavoro potranno adempiere al citato obbligo unicamente tramite i servizi informatici messi a disposizione dai nodi regionali, e quindi vi è la necessità anche di regolare il sistema AOL in modo da presentarsi pienamente completo ed operativo all'attuazione del prossimo appuntamento.

Al fine perciò di rendere il servizio di gestione on line delle comunicazioni obbligatorie sufficientemente garantito ed affidabile, nella tabella allegata, sono indicati gli eventi più probabili, che per cause tecniche correlate agli apparati e/o servizi di rete del Centro Servizi Regionale o dell'utente, possono rendere il servizio AOL momentaneamente non fruibile. Per ogni evento sono dedotte le possibili cause che hanno determinato l'impedimento all'invio della comunicazione e le modalità relative all'ottenimento della documentazione o certificazione da esibire nei casi di contestazione da parte dei servizi ispettivi del mancato assolvimento dell'obbligo nei termini prescritti.

Sul contenuto e sui processi delineati nella tabella allegata è stato chiesto il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con nota della Direzione regionale Lavoro n. 149064/59.10 del 7 marzo 2006, ottenendo risposta dallo stesso Ministero con lettera del 5 maggio 2006 prot. 25/I/0003892 nella quale, in relazione alle possibili cause giustificative delle comunicazioni tardive, afferma di concordare sulla riferibilità degli impedimenti tecnici all'effettuazione delle stesse e sulla idoneità della documentazione comprovante l'oggettivo impedimento.

Con riguardo alla scheda allegata la Direzione regionale Lavoro della Regione Veneto ha chieste con lettera prot. 52858/59.10 del 29.01.2007 all'Ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro, che, in base alla legge regionale 31/98, è incaricato alla conduzione e manutenzione del Sistema Informativo Regionale presso il quale insiste il particolare applicativo Adempimenti On Line, se la stessa scheda possa essere ritenuta sufficientemente esaustiva in ordine alle possibili eventi che hanno reso il servizio non utilizzabile e se le modalità ed i processi individuati per l'ottenimento della documentazione comprovante il mancato adempimento, siano corretti. In merito Veneto Lavoro ha risposto con nota 1143/07 del 14.02.2007 confermando quanto contenuto nell'allegata tabella.

Tutto quanto sopra premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.”

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 9 bis, comma 2, DL 1.10.1996 n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28.11.1996 n. 608, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge 27.12.2006 n. 296;

Visti l'art. 4 bis commi 5, 6, 6 bis e 6 ter del D.lgs 21.04.2000 n. 181 come modificati dall'art. 1 commi 1183 –1184 della legge 27.12.2006;

Visti l'art. 17, commi 1-3 e 19, commi 2-4 del D.lgs 10.09.2002 n. 276

Vista la DGR n. 4330 del 30.12.2003;

Vista la DGR n. 1103 del 18.03.2005;

Vista il quesito inviato dalla Direzione regionale del Lavoro 149064/59.10 del 7 marzo 2006 al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e la risposta dello stesso prot. 25/I/0003892 del 5 maggio 2006;

Vista la nota del Ministero del lavoro – Direzione generale del mercato del lavoro del 4.01.2007 prot 13/segr/0000440 “Adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27.12.2006 n. 296 – legge finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi

Vista la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Direzione generale del Mercato del Lavoro prot. n. 0004746 del 14.02.2007 “Adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006 n. 296 – legge finanziaria 2007) - Ulteriori indirizzi operativi

Vista la nota di Veneto Lavoro prot. n. 1143/07 del 14.02.2007

Ritenuto di dover adottare l'allegata direttiva operativa per i motivi espressi in premessa

DELIBERA

1. Di approvare la tabella **allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. Di affidare al Dirigente regionale della Direzione Lavoro il compito di apportare con proprio atto le opportune modifiche alla tabella allegata nel caso risulti parzialmente in difformità con le disposizioni del previsto decreto interministeriale di attuazione della legge 296/2006 art. 1 comma 1184.
3. Di dare adeguata diffusione alla indicazioni contenute nella scheda allegata ai soggetti interessati anche mediante la pubblicazione nel nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan